

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BE.2009.18

Sentenza del 22 settembre 2009
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliera Elena Maffei

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Richiedente

contro

A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Fatti:

- A.** Nell'ambito dell'indagine preliminare di polizia giudiziaria avviata nei confronti di B., C., D., E. e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro, partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale e soppressione di documenti (quest'ultima imputazione riguarda il solo D.), il 1° dicembre 2008 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato alla banca A., succursale di Lugano, l'edizione di una serie di documenti volti a chiarire, per l'ipotizzata fattispecie penale, il ruolo svolto da E. quale dipendente della banca tra il 2001 e il 2005 nelle relazioni con tutta una serie di nominativi, e segnatamente con i co-indagati B. e D. (v. act. 1.4, pag. 2). Nel corso dell'indagine è stato infatti possibile determinare l'esistenza presso le banche F. di Ginevra ed A. di Lugano di relazioni bancarie riconducibili a B. e C., sospettati di aver aiutato organizzazioni criminali sudamericane a riciclare denaro di provenienza illecita nel nostro paese. Una nutrita documentazione, tra la quale scambi di posta elettronica, proverebbe i numerosi contatti avvenuti tra B., D. (funzionario della banca F. di Ginevra) ed E.
- B.** Con scritto del 25 marzo 2009 il MPC ha chiesto alla banca di trasmettere le note spese, i giustificativi e le indicazioni di dettaglio relativi alle trasferte di servizio effettuate da E. nel periodo indicato, a prescindere dal riferimento ai nominativi contenuti nel precedente ordine del 1° dicembre 2008. Dal momento che la banca ha ottemperato solo in parte a tale ingiunzione, il 1° aprile 2009 l'autorità inquirente ha emanato un ordine di perquisizione in tal senso, eseguito il giorno successivo dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF). Su richiesta del detentore, la PGF ha posto immediatamente sotto sigillo i documenti richiesti.
- C.** Con scritto del 26 agosto 2009 il MPC ha presentato alla I Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli riguardante la documentazione sequestrata presso la sede luganese della banca A. (v. act. 1).
- D.** Con osservazioni del 7 settembre 2009 la banca A. postula la reiezione dell'istanza di levata dei sigilli e la restituzione integrale della documentazione in oggetto (v. act. 3).
- E.** Con replica del 7 settembre 2009 il MPC si è sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni e conclusioni. Non è stata richiesta una duplica.

- F. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

1. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù degli art. 69 cpv. 3 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0), 28 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 89 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710). La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione dell'autorità richiedente a presentare l'istanza è pacifica.
2. Giusta l'art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull'ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.
3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l'inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BE.2008.10, consid. 3; SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4a ediz., Zurigo, Basilea, Ginevra 2004, n. 734 e segg.; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione (art. 69 cpv. 2 PP). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l'inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., n. 734). Infine, il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PP).
4. L'opponente contesta l'esistenza di indizi concreti di reato a carico dell'ex dipendente E.; la documentazione perquisita e sequestrata non sarebbe inol-

tre pertinente ai fini delle indagini, né la misura rispetterebbe il principio di proporzionalità.

4.1 Dagli atti si evince che il richiedente ha aperto nel 2006 un'inchiesta nei confronti di varie persone sospettate di aver organizzato, o quantomeno collaborato ad organizzare, il riciclaggio in Svizzera di ingenti somme di denaro provenienti da un cartello colombiano dedito, in particolare ma non solo, al traffico internazionale di stupefacenti. L'indagato B., cittadino brasiliano residente in Brasile, si sarebbe recato più volte nel nostro paese tra il 2005 e il 2006 con l'intenzione, sulla base di precisi mandati conferitigli dai titolari dei beni criminali, di movimentare preesistenti conti bancari, di far confluire averi su conti di altri istituti oppure di investire gli averi in questione. A tal scopo, B. avrebbe intrattenuto contatti diretti e personali sia con l'indagato D., funzionario della banca F. di Ginevra, sia – attraverso quest'ultimo - con l'indagato E. presso la banca A. di Lugano. L'autorità richiedente rileva come E., che ai tempi era consulente della clientela sudamericana presso l'opponente, ha avuto dei contatti professionali sia con D., sia con B.; nel corso di alcuni scambi di posta elettronica, egli ha anche chiesto a D. delle informazioni più dettagliate sull'origine dei fondi movimentati presso le due banche, ed in particolare lumi sulle relazioni fra B. e C., ottenendo però delle risposte piuttosto evasive (v. e-mails, act. 1.2 e 1.3). Interrogato dalla PGF nel corso del mese di giugno del 2009, E. ha confermato di aver viaggiato a più riprese in America Latina, e segnatamente in Venezuela, Colombia e Brasile, durante la sua attività presso la banca A.; nel corso di uno di questi viaggi, egli avrebbe anche incontrato una persona non meglio identificata che vive fra Cali (città colombiana ove è domiciliato un noto cartello della droga colombiano) e Miami, soggetto che il MPC sospetta di appartenere all'organizzazione criminale sotto indagine. I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell'inchiesta, appaiono sufficientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sufficienti a giustificare la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire l'esistenza e la portata dei contatti tra E. e gli altri co-indagati, oppure con altre persone collegate direttamente o indirettamente al cartello colombiano degli stupefacenti durante i suoi viaggi in Sudamerica.

4.2 Nell'opporsi alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente, l'opponente sottolinea poi che parte della documentazione posta sotto sugello è coperta dal segreto bancario. In particolare, ritiene sproporzionata la richiesta del MPC di poter accedere ai nominativi di tutti i contatti avuti da E. durante i suoi viaggi in Sudamerica, posto che molti di questi sarebbero clienti della banca i cui dati sono tutelati dal segreto bancario.

Tale argomentazione non può essere condivisa. Si rileva in primo luogo che la banca non è titolare diretta del segreto bancario, tale segreto costituendo per lei un obbligo e non un diritto, quest'ultimo spettante in ultima analisi al

solo cliente dell'istituto: è quindi perlomeno dubbioso che la qui opponente possa invocare questa prerogativa per opporsi alla levata dei sigilli richiesta. Inoltre, la banca, che figura in questi casi come terzo nella procedura, ha il dovere secondo le norme procedurali sia federali che cantonali di fornire l'assistenza richiesta dalle autorità di perseguimento penale, - sia che questa consista in documentazione oppure nell'audizione di un suo funzionario - e neppure l'invocazione del segreto bancario ex art. 47 della legge federale sulle banche del 8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0) la libera da questo obbligo (v. sull'argomento, DTF 128 II 211; Luca Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario – La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, da: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 512). Non ha infine maggior pregio la censura secondo cui la perquisizione ordinata dal MPC costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove; nel contesto descritto in precedenza (v. consid. 4.1) e visti i sospetti pendenti, l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alle trasferte di servizio di E. in Sudamerica riveste un potenziale interesse per le indagini, interesse che potrà meglio essere circoscritto una volta effettuata la cernita della documentazione alla presenza delle parti in causa.

E' dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il richiedente possa accedere anche a questa documentazione in modo da ottenere elementi supplementari molto verosimilmente utili all'accertamento di eventuali responsabilità dell'indagato, tanto più che nella fattispecie non viene invocata la salvaguardia di alcun segreto d'ufficio o professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP.

5. Visto quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli in esame deve essere accolta. In applicazione dell'art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza pertinente (DTF 127 II 151 consid. 4b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente TPF BK_B 039/04, consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04, consid. 1.1), questa Corte ordina al MPC di procedere alla cernita dei documenti sequestrati in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.

6. Conformemente all'art. 66 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù dell'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.-.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza è accolta. E' fatto ordine al MPC di procedere alla cernita dei documenti sequestrati in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.
2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente.

Bellinzona, il 23 settembre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Luca Marcellini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).